



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori RAPANI e LIRIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2024**

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di canone fisso, forfetario e progressivo, per i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. – Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto « canone unico patrimoniale »), istituito dall'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), e disciplinato dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, con proprio regolamento, con la finalità di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico patrimoniale.

Il canone unico patrimoniale riunisce in un'unica forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. In particolare, esso affiancandosi al canone di concessione per l'occupazione nei mercati (cosiddetto « canone mercatale »), disciplinato dall'articolo 1, commi da 837 a 845, della citata legge n. 160 del 2019, sostituisce:

a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

b) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

c) l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);

d) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (« CIMP »);

e) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane avrebbero do-

vuto istituire in modo uniforme e con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 840, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Nonostante la disciplina così puntuale, sembra che molti comuni d'Italia applichino tariffe differenti, prevedendo anche degli indici moltiplicatori delle stesse che di fatto annullano il cosiddetto « meccanismo del frazionamento orario », imponendo maggiori oneri economici per il presunto sacrificio di sottrazione di suolo pubblico alla collettività. Questi aumenti tariffari arbitrari e ingiustificati contrastano con l'obiettivo principale del canone, cioè l'alleggerimento del peso dell'imposizione relativa alle occupazioni su aree di mercato in capo agli operatori commerciali che pongono in essere occupazioni, sia permanenti (nei mercati giornalieri, nei posteggi fissi e nei mercati attrezzati) sia temporanee (nei mercati settimanali, quindicinali o mensili, nelle fiere e nelle « rotazioni »). Conseguentemente, tali tariffe sono aumentate considerevolmente, acuendo ulteriormente la crisi di un settore che già ha subito nel corso degli ultimi anni la cessazione di circa 20.000 piccole attività ambulanti anche a causa delle misure restrittive di contenimento dei contagi da Covid-19.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli e un allegato; in particolare, l'articolo 1 prevede l'istituzione di un canone fisso, forfetario e con aliquota progressiva, da applicare nei confronti degli operatori ambulanti, titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e intestatari di concessioni di suolo pubblico e di autorizzazioni amministrative per il commercio nei mercati, nelle fiere, nei posteggi isolati e itineranti; di seguito « concessionari ». Inoltre, il suddetto canone fisso assorbe l'aliquota dell'IVA ed è commisurato al numero delle concessioni intestate a ciascun concessionario. Per quanto concerne la progressività, il suddetto canone è graduato in ragione della densità abitativa dei comuni e in base al numero delle concessioni in rapporto alle categorie previste dai regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Inoltre, sono stabilite le modalità di versamento del canone fisso e gli obblighi che il concessionario deve rispettare. Viene altresì previsto che i concessionari siano esonerati dall'obbligo di emissione degli scontrini telematici, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2019, e dagli adempimenti della lotteria nazionale sugli strumenti di pagamento elettronico di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo che non vi aderiscano volontariamente.

Infine, limitatamente ai primi cinque anni di applicazione della legge, è prevista una riduzione del canone per i concessionari che hanno sede in alcune regioni del Centro-Sud.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione di un canone fisso, forfetario e progressivo, per i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 837 a 843 sono sostituiti dai seguenti:

« 837. È istituito un canone fisso, forfetario e progressivo, per i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito denominati "concessionari".

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

839. Il canone di cui al comma 837, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è commisurato:

a) al numero delle concessioni intestate a ciascun concessionario, in rapporto alle categorie previste dai regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in conformità a quanto disposto dall'allegato A-bis alla presente legge;

b) al luogo in cui il concessionario svolge l'attività;

c) alla densità abitativa dei comuni.

840. I concessionari del canone di cui al comma 837 che superano il numero massimo di concessioni sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva pari al 10 per cento. Il canone fisso può essere versato anche in rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta l'immediata sospensione dell'attività fino al versamento della stessa.

841. Il versamento del canone di cui al comma 837 è effettuato con le seguenti modalità:

a) per importi fino a 1.000 euro in una rata unica;

b) per importi fino a 2.000 euro in due rate;

c) per importi fino a 3.000 euro in tre rate;

d) per importi superiori a 3.000 euro in quattro rate trimestrali.

842. I concessionari del canone di cui al comma 837 sono compresi tra i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione degli scontrini telematici, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2019, e sono altresì esonerati dagli adempimenti della lotteria nazionale sugli strumenti di pagamento elettronico di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo che non vi aderiscano volontariamente.

843. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari che hanno sede nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia hanno diritto a una riduzione del canone fisso in misura pari al 20 per cento »;

b) i commi 844 e 845 sono abrogati.

2. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo l'allegato A è inserito l'allegato A-bis di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 1  
(Articolo 1, comma 2)

« Allegato A-bis  
(articolo 1, comma 839, lettera a)

Comuni con oltre 500.000 abitanti e città d'arte o turistiche	Centro Storico, luoghi d'arte e monumenti storici in Categoria I	€ 5.000
Comuni con oltre 500.000 abitanti e città d'arte o turistiche	Categoria II	€ 3.500
Comuni con oltre 500.000 abitanti e città d'arte o turistiche	Categoria III	€ 2.500
Comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti	Categoria I	€ 3.000
Comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti	Categoria II	€ 2.500
Comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti	Categoria III	€ 2.000,00
Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti	Categoria I	€ 2.000
Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti	Categoria II	€ 1.500
Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti	Categoria III	€ 1.000
Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti	Categoria I	€ 1.500
Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti	Categoria II	€ 1.000
Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti	Categoria III	€ 750
Comuni fino a 10.000 abitanti	Categoria unica	€ 1.500

Posteggi nelle fiere in rapporto al numero delle concessioni

da 301 concessioni e oltre	Media giorni lavorativi 300	€ 6.000
da 211 fino a 300 concessioni	Media giorni lavorativi 280	€ 5.000
da 181 fino a 210 concessioni	Media giorni lavorativi 260	€ 4.000
da 151 fino a 180 concessioni	Media giorni lavorativi 240	€ 3.500
da 121 fino a 150 concessioni	Media giorni lavorativi 200	€ 3.000

da 91 fino a 120 concessioni	Media giorni lavorativi 160	€ 2.500
da 61 fino a 90 concessioni	Media giorni lavorativi 120	€ 2.000
da 31 fino a 60 concessioni	Media giorni lavorativi 80	€ 1.500
da 16 fino a 30 concessioni	Media giorni lavorativi 40	€ 1.000
da 11 fino a 15 concessioni	Media giorni lavorativi 20	€ 500
da 6 fino a 10 concessioni	Media giorni lavorativi 15	€ 300
da 1 fino a 5 concessioni	Media giorni lavorativi 10	€ 150

## Posteggi nei mercati saltuari e settimanali

Comuni con oltre 500.000 abitanti	Valori concessioni in Categoria I	€ 400,00	Il valore se rapportato a 6 giorni di mercato produce il versamento di € 2.400
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Valori concessioni in Categoria II	€ 350,00	Il valore se rapportato a 6 giorni di mercato produce il versamento di € 2.100
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Valori concessioni in Categoria III	€ 300,00	Il valore se rapportato a 6 giorni di mercato produce il versamento di € 1.800
Comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti	Valori concessioni in Categoria unica	€ 350,00	Il valore se rapportato a 6 giorni di mercato produce il versamento di € 2.100
Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti	Valore concessioni in Categoria unica	€ 300,00	Il valore se rapportato a 6 giorni di mercato produce il versamento di € 1.800
Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti	Valore concessioni in Categoria unica	€ 250,00	Il valore se rapportato a 6 giorni di mercato produce il versamento di € 1.500
Comuni fino a 10.000 abitanti	Valore concessioni in Categoria unica	€ 200,00	Il valore se rapportato a 6 giorni di mercato produce il versamento di € 1.200

».